



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Danièle Nouy

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Mario Borghezio
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 6 aprile 2016

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-031/2016

Onorevole Borghezio,

La ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 17 marzo 2016 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Per quanto concerne il Suo quesito su come la BCE intenda ripristinare la fiducia dei risparmiatori europei e italiani, desidero innanzitutto rilevare che la fiducia nel sistema bancario dipende dalla forza e dalla capacità di tenuta delle banche, che sono obiettivi soprattutto delle banche stesse. La BCE, in quanto autorità di vigilanza per gli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (MVU), impone rigorosi standard di vigilanza per assicurare che le banche non si discostino da questi obiettivi.

Nel contempo, un ritorno a una crescita più vigorosa agevolerebbe il miglioramento dei bilanci bancari. L'adozione di riforme atte a promuovere la crescita contribuirebbe quindi a rafforzare il settore bancario dell'area dell'euro. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE collabora strettamente con il Comitato di risoluzione unico, la cui missione è assicurare un'ordinata risoluzione delle banche in dissesto con il minore impatto possibile sull'economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e anche oltre.

Riguardo al Suo quesito se il meccanismo di risoluzione sia un elemento essenziale nel rafforzamento degli istituti bancari, vorrei sottolineare che le autorità di vigilanza hanno diversi strumenti per assicurare una maggiore tenuta delle banche. Questi strumenti spaziano dalla capacità di determinare requisiti patrimoniali conservativi attraverso il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) all'imposizione di misure di vigilanza e misure di intervento precoce, qualora il deterioramento della situazione di una banca non fosse affrontato adeguatamente. Oltre a questi poteri, la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)¹ introduce una serie di disposizioni che rendono le banche più sicure. Un aspetto importante è che le autorità di risoluzione devono adottare piani di risoluzione credibili che possono essere

¹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

attuati ove necessario. La pianificazione della risoluzione comprende una valutazione della possibilità di risoluzione; ciò richiede la rimozione ex ante di ogni impedimento alla possibilità di risoluzione, ad esempio imponendo modifiche alla struttura giuridica e operativa di una banca. Pertanto le autorità di risoluzione hanno la responsabilità e i mezzi per ridurre la complessità e le interconnessioni delle grandi banche, cosa che a seconda delle specificità degli enti creditizi dovrebbe a mio avviso migliorare anche la gestione del rischio delle banche e contribuire al conseguimento di altri obiettivi di vigilanza.

La BRRD dota l'autorità di risoluzione di una serie di strumenti appositi, fra i quali il bail-in, per far fronte ai dissesti bancari se non vi sono soluzioni alternative da parte del settore privato e se ritenuto necessario nell'interesse pubblico. Lo strumento del bail-in è essenziale per assicurare che le perdite nella risoluzione siano assorbite dal settore privato e quindi per tutelare i contribuenti. In tale contesto, il requisito della capacità totale di assorbimento delle perdite (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC) del Financial Stability Board per le banche di rilevanza sistemica globale e il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) per tutte le banche dell'UE saranno determinanti per assicurare una sufficiente capacità di assorbire le perdite da parte del settore privato in caso di risoluzione. Nell'UE sono in corso vari dibattiti su come impostare e attuare l'MREL di modo che agevoli l'applicazione dello strumento del bail-in della BRRD senza causare instabilità nel sistema.

Per quanto concerne il Suo quesito sulla riforma strutturale delle banche, desidero rammentare che la BCE ha pubblicato il proprio parere sulla proposta legislativa attinente della Commissione europea nel novembre 2014². Nel proprio parere la BCE appoggia la proposta, affermando che contribuirebbe a garantire un quadro armonizzato a livello dell'Unione in risposta alle preoccupazioni relative alle banche "troppo grandi per fallire" o "troppo interconnesse per fallire".

Le incoerenze nelle legislazioni nazionali potrebbero, fra l'altro, limitare l'efficacia della vigilanza bancaria europea accrescendone la complessità e i costi. Inoltre, potrebbero determinare arbitraggio regolamentare e assenza di parità di condizioni negli Stati membri partecipanti all'MVU e nel mercato unico nel suo insieme. Si riscontra quindi una grande necessità di armonizzazione a livello dell'Unione. Il parere della BCE espone dei principi che a nostro avviso dovrebbero essere presi in considerazione al momento di pervenire a un accordo sulla materia. Vorrei ribadire i più importanti di questi principi.

Innanzitutto, da una prospettiva di stabilità finanziaria si appoggia la separazione di certe attività di negoziazione dalla raccolta dei depositi. La BCE tuttavia ritiene questo principio importante per preservare in misura sufficiente le attività di supporto agli scambi (market-making), in quanto svolgono un ruolo rilevante nell'accrescere la liquidità degli attivi e dei mercati, nel moderare la volatilità di prezzo e nel rafforzare la capacità di tenuta dei mercati dei titoli agli shock. Le attività di market-making potrebbero quindi continuare a essere consentite presso l'ente raccoglitore di depositi.

Secondariamente, la decisione dell'autorità competente di separare le attività di negoziazione non dovrebbe scattare automaticamente con il superamento delle soglie. Occorre discrezionalità per valutare la necessità di misure di vigilanza. A tal fine, la BCE ritiene inoltre che l'onere della prova debba spettare formalmente all'ente creditizio, il quale dovrebbe essere tenuto a dimostrare all'autorità di vigilanza che le

² http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj-joc_2015_137_r_0002-it-txt.pdf

proprie attività di negoziazione non pongano alcun rischio significativo ai depositanti e alla stabilità finanziaria.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

[firma]

Danièle Nouy